# COMUNE DI LUCINASCO

# BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (DPCM 24 settembre 2020) - ANNUALITA' 2021

## Art. 1- PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Lucinasco intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
3. Tale misura è espressamente prevista nel I successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020";
5. Visto l'elenco dei Comuni beneficiari dei contributi che contiene l'indicazione effettiva del contributo assegnato al Comune di Lucinasco;
6. Considerata la nota Uncem - Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, le FAQ pubblicate dal Ministero - Agenzia di Coesione e le indicazioni fornite da ANCI Liguria contenenti indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni;
7. Richiamata la deliberazione della Giunta n. 22 del 26/05/2021 con la quale si è preso atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali così ripartito: € 15.676,00 per l'annualità 2020, € 10.451,00 per l'annualità 2021 ed € 10.451,00 per l'annualità 2022;
8. Vista la delibera della Giunta n. 27 del 21.06.2023 avente ad oggetto "FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, NOMINA RUP ED INDIRIZZI – ANNUALITA' 2021

## Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Lucinasco con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.06.2023, ammonta ad € 10.451,00 a valere sulla quota dell'annualità 2021 di cui al DPCM sopra citato e sarà integralmente oggetto di riparto per l'erogazione dei contributi economici a fondo perduto

secondo le modalità seguitamente indicate agli articoli successivi

## Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1 La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per le imprese beneficiarie. L'ammontare massimo concedibile ad una singola impresa beneficiaria, salvo particolari e motivate situazioni, non potrà superare l'importo di euro € 6.000,00. L'entità dell'importo assegnato alle imprese beneficiarie verrà parametrato sulla base delle richieste pervenute e non potrà superare l'importo della dotazione finanziaria a disposizione del Comune per l'anno 2021.

2 In caso di richieste inferiori rispetto alla dotazione a disposizione la quota residua potrà essere redistribuita tra i beneficiari in modo proporzionale rispetto al contributo inizialmente assegnato.

3 L'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'importo complessivo individuato dalla somma dei costi effettivamente sostenuti dai singoli beneficiari riferiti all'annualità di riferimento.

4 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.

5 Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

6 Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

## Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

**Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Lucinasco,** identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti:

a. piccole e micro imprese* in ambito commerciale e artigianale e imprenditori agricoli limitatamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola che operano attraverso un'unità operativa ubicata nei territori del Comune di Lucinasco ovvero che intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

b. piccole e micro imprese* in ambito commerciale e artigianale e imprenditori agricoli limitatamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c. piccole e micro imprese* in ambito commerciale e artigianale e imprenditori agricoli limitatamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

*ai sensi della vigente normativa si definisce:

- microimpresa: l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

- piccola impresa: l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro

Le piccole e micro imprese dovranno essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Lucinasco al 31/12/2022 (e nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere 1regolarizzate e/o rateizzate con pagamento di almeno una rata entro 15 giorni dalla data di comunicazione del contributo concesso, pena la decadenza dello stesso).

Art. 5 -TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute nel periodo 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 e/o inequivocabilmente riferite ad esso (a titolo esemplificativo: bollette per utenze elettriche, idriche, telefoniche, spese per la tenuta della contabilità, ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate di mutui in essere per acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, spese sostenute per adeguamento dell'impresa alle misure anti-contagio di cui al "Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 inclusi gli interventi di disinfestazione dei locali e delle persone). Sono escluse TARI, IMU e altri oneri dovuti per legge.

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti sostenute nell'anno 2021.
Sono esclusi lavori edili e/o di impiantistica/manutenzione generica che non risultino strettamente connesse all'installazione dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.

Le imprese possono richiedere il contributo su una sola delle linee sopra descritte (punto a) oppure punto b)) oppure su entrambe. In quest'ultimo caso dovranno esprimere una priorità di interesse che verrà considerata in sede di valutazione della domanda.

Le spese sono ammissibili al netto di I.V.A. e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'I.V.A. sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Tutte le spese oggetto di rendicontazione dovranno essere documentate con le rispettive quietanze di pagamento.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1 Il presente bando, l'allegato Modello A e l'allegato Modello B per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati sul sito del Comune di Lucinasco, al link https://www.comune.lucinasco.im.it

2 La domanda per la presentazione dell'istanza di finanziamento deve essere costituita da:

a) **Allegato A** valido per la richiesta di finanziamento con marca da bollo da € 16,00 sottoscritto dal Legale Rappresentante e con allegata copia del documento di identità dello stesso;

b) **Allegato B** con indicazione di dettaglio delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo che dovrà contenere:

- gli estremi dei documenti delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati
- per le spese di investimento la descrizione degli interventi effettuati e la qualità e i benefici dell'intervento per l'attività economica, per il comune e per la comunità insediata.

c) **Copia della documentazione** (documenti di spesa e documenti di pagamento} indicata nella tabella contenuta nell'Allegato B)

d) **Copia di un documento di identità** del Legale Rappresentante in corso di validità

e) **Copia della visura camerale dell'impresa**

3 Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, compilando i modelli allegati in tutte le loro parti e allegando la documentazione richiesta, inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 12:00 del giorno 31 Ottobre 2023** attraverso una delle seguenti modalità:

- modalità cartacea: tramite consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucinasco, via Roma 43, negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telematica: inviando tramite PEC (posta elettronica certificata} all'indirizzo PEC: comune.lucinasco.im@legalmail.it

4 Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.

5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6 non potranno essere accolte le domande:

a) predisposte su modelli difformi dalla documentazione predisposta e allegata al presente bando;
b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 3;
c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

7 Il Comune di Lucinasco non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a ritardi nelle consegne, problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Lo stanziamento del contributo per il Comune di Lucinasco, relativo all'anno 2021, è pari ad euro 10.451,00 e sarà integralmente oggetto di riparto per l'erogazione dei contributi economici a fondo perduto secondo le modalità seguitamente indicate ai commi successivi.
2. L'importo erogabile sarà determinato successivamente alla verifica delle domande presentate ed ammesse. Con formale comunicazione l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare al beneficiario l'entità del contributo.
3. L'ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà calcolato e parametrato sulla base delle richieste pervenute e il totale dei contributi concessi non potranno superare l'importo della dotazione finanziaria a disposizione del Comune per l'anno 2021 e l'erogazione dello stesso sarà confermato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'annualità 2021 e presentate a valere sul presente avviso. L'ammontare massimo concedibile ad una singola impresa

beneficiaria, salvo particolari e motivate situazioni, non potrà superare l'importo di € 6.000,00.

4. Al soggetto assegnatario del contributo che si astenga dall'invio all'Ente della documentazione di spesa e di pagamento del/degli interventi (e/o della documentazione integrativa richiesta), verrà revocato il contributo e gli importi torneranno nella disponibilità dell'Ente che provvederà alla soddisfazione di eventuali domande non finanziate per mancanza di fondi o in alternativa alla ridistribuzione in modo proporzionale alle domande già finanziate e comunque fino alla completa assegnazione degli stanziamenti.
5. Qualora le richieste di contributo ammissibili eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva si opererà come segue:
   - nel caso di soggetti che abbiano fatto richiesta sia sulla *linea a) spese di gestione* sia sulla *linea b) spese di investimento* verranno considerate solo le spese afferenti alla tipologia di spesa indicata come PRIORITARIA all'interno della domanda di contributo (e verranno eventualmente considerate le spese afferenti alla tipologia di spesa NON PRIORITARIA solo in misura residuale, fino alla raggiunta capienza dell'importo a disposizione dell'Ente)
   - gli importi erogabili ai beneficiari saranno proporzionalmente ridotti e ricondotti alla capienza dell'importo a disposizione dell'Ente, ferma restando l'individuazione di una quota minima a favore dei singoli beneficiari.
6. Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'erogazione di una ulteriore quota, che potrà determinare anche il superamento della soglia massima dei € 6.000,00 per azienda beneficiaria di cui all'art.3 comma 1, provvedendo mediante giusta riproporzione dei fondi residuali tra tutti i richiedenti risultati essere, per istruttoria, ammissibili al ricevimento del contributo in oggetto. Anche nella fattispecie di cui al presente comma, l'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'ammontante complessivo individuato dalla somma dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.
7. Nel corso della fase istruttoria, il RUP procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 6 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
8. Le domande di finanziamento verranno valutate secondo il criterio dell'attinenza delle spese per le quali si richiede il contributo e il finanziamento verrà assegnato in proporzione alle spese rendicontate.
9. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 (sessanta) giorni dal termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.
10. L'elenco delle richieste accolte sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
11. A partire dalla data di pubblicazione i beneficiari dovranno presentare all'Amministrazione Comunale i documenti giustificativi di spesa e di pagamento richiesti all' art. 8 e l'Ente disporrà quindi l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
    Il pagamento sarà subordinato alla verifica dell'impresa presso l'RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e della regolarità contributiva.
12. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune ai beneficiari.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO e OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario dovrà, pena il decadimento del finanziamento:

- trasmettere la documentazione di spesa e di pagamento delle spese sostenute e richieste a finanziamento (fatture/documenti di spesa e relativi bonifici/documenti di pagamento/quietanze/estratti conto);
- trasmettere eventuale ulteriore documentazione richiesta da parte degli uffici

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto inoltre a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 9;

e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

g) conservare l'originale della marca da bollo apposta sulla domanda (qualora la stessa venga trasmessa tramite PEC)

Art. 9 - CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è il vice segretario comunale, Diego Marrese , tel. 0183 52425 - mail: lucinasco@libero.it
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 11- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
   Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lucinasco, telefono: 0183 52425 - indirizzo di posta elettronica: lucinasco@libero.it PEC: comune.lucinasco.im@legalmail.it
2. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento

di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
4. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Lucinasco è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Lucinasco
6. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa, Circolare n. 2/2017.

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. I. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Lucinasco che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Diego Marrese

COMUNE DI LUCINASCO
PROV. DI IMPERIA